



Vereinigung der Standes- und Bundesweibel
Association des Huissiers d'Etat et de la Confédération
Associazione degli uscieri di Stato e della Confederazione
www.standesweibel.ch

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE

DEGLI

USCIERI DI STATO E DELLA CONFEDERAZIONE

fondata nel 1947 a Lucerna

I. Nome, sede e scopo dell'Associazione

Art. 1

È costituita, con il nome di «Associazione degli uscieri di Stato e della Confederazione» un'associazione giusta l'articolo 60 CC.

Sono uscieri della Confederazione gli uscieri del Consiglio federale, del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale.
Sede dell'Associazione è il domicilio del presidente in carica.

Art. 2

L'Associazione è apolitica e aconfessionale.

Scopi dell'Associazione sono:

- a) l'incremento delle conoscenze professionali mediante il reciproco schiarimento dei problemi che pongono i diversi campi dell'attività ufficiale di un usciere di Stato o della Confederazione;
- b) l'adozione di principi concordi riguardo all'uniforme di parata nel caso di partecipazione a feste o a funerali;
- c) curare la collegialità e il cameratismo professionale.

Art. 3

L'Associazione persegue i suoi scopi mediante l'organizzazione di convegni e di conferenze inerenti all'attività ufficiale.

II. Qualità di membro

Art. 4

L'Associazione consta di membri:

- a) attivi;
- b) pensionati.

Può divenire membro attivo ogni usciere di Stato o della Confederazione eletto da un'autorità cantonale o federale, che porti un'uniforme, adempia le condizioni di ammissione e riconosca gli Statuti dell'Associazione.

Sono pensionati gli uscieri che hanno conseguito il limite di età o sono stati posti a quiescenza anticipata per motivi di salute. I pensionati sono membri a pieno diritto.

I membri devono annunciare il proprio pensionamento al comitato.

I membri che passano ad altra funzione nell'ambito dell'amministrazione o assumono un altro posto sono automaticamente esclusi dall'Associazione. Essi devono informarne il comitato.

Art. 5

L'adesione all'Associazione avviene mediante dichiarazione scritta al presidente; l'assunzione è eseguita dall'assemblea generale. Dopo l'iscrizione è esigibile il pagamento della quota annua.

Art. 6

La qualità di membro si estingue:

- a) con le dimissioni: la pertinente dichiarazione deve essere inviata per scritto al comitato entro il 31 dicembre;
- b) con la radiazione: nel caso di inadempimento degli obblighi finanziari, si provvede, dopo sollecitatoria, alla radiazione dall'elenco dei membri;
- c) con l'esclusione: i membri che si comportano in un modo contrario all'essenza o all'interesse dell'Associazione possono essere esclusi dall'assemblea generale, su proposta del comitato, con decisione presa alla maggioranza semplice.

Il dimissionario o l'escluso è tenuto a pagare la quota dell'anno corrente sino al giorno in cui lascia l'Associazione. Con lo scioglimento della qualità di membro si estingue ogni pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

L'estinzione della qualità di membro è possibile soltanto per la fine dell'anno.

III. Diritti e doveri dei membri

Art. 7

I membri pagano la quota annua che va fissata in occasione di ogni assemblea generale e sono tenuti a presenziare all'assemblea generale. La quota annua va pagata di volta in volta durante il primo trimestre. I membri che hanno compiuto l'80esimo anno di età non pagano più la quota annua.

Art. 8

Eventuali proposte per l'assemblea generale vanno presentate per esame al comitato di volta in volta in forma scritta al più tardi 10 giorni prima della convocazione.

IV. Organizzazione

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'assemblea generale
2. il comitato
3. i revisori dei conti.

Art. 10

L'Associazione si riunisce per l'assemblea generale di norma ogni due anni nel periodo da maggio a ottobre; l'assemblea generale si svolge di volta in volta in un diverso Cantone.

Le assemblee straordinarie sono convocate su decisione del comitato o a domanda di un terzo dei membri, oppure dei membri di 8 Cantoni, più $\frac{1}{3}$ degli uscieri della Confederazione.

Il comitato è competente per invitare all'assemblea generale persone vicine all'Associazione in qualità di ospiti.

Art. 11

L'assemblea generale, diretta dal presidente, tratta segnatamente gli affari seguenti:

1. approvazione dei processi verbali
2. rapporto d'attività del presidente
3. conti annui e rapporto dei revisori
4. determinazione della quota annua per i membri:
 - a) attivi;
 - b) pensionati
5. nomina del comitato e di due revisori dei conti
6. modificazione degli Statuti
7. determinazione del luogo della successiva assemblea generale
8. diversi.

Art. 12

Ogni assemblea generale è atta a deliberare. Salvo decisione contraria, le votazioni avvengono per alzata di mano.

Determinante è sempre, per le nomine, la maggioranza assoluta e, per gli altri oggetti, la maggioranza semplice dei voti.

Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, decide, in secondo scrutinio, la maggioranza relativa.

V. Comitato

Art. 13

Il comitato è composto dai seguenti membri:

- a) presidente;
- b) vicepresidente;
- c) cassiere;
- d) redattore dei processi verbali;
- e) segretario/traduttore.

I compiti dei singoli membri sono disciplinati in un elenco degli obblighi.

I Cantoni di lingua non tedesca devono essere debitamente rappresentati nel comitato.

Art. 14

Ad eccezione della presidenza, il comitato si costituisce autonomamente.

Art. 15

Firmano in modo giuridicamente vincolante per l'Associazione:

- a) nei casi amministrativi:
 - il presidente da solo o congiuntamente con il segretario;
- b) nei casi finanziari:
 - il cassiere da solo o congiuntamente con il presidente.

Art. 16

Il comitato si riunisce regolarmente a richiesta del presidente nonché a domanda della maggioranza dei suoi membri.

Art. 17

Il presidente cura gli interessi dell'Associazione e la rappresenta verso l'esterno. Assume la direzione amministrativa dell'Associazione e del comitato. Presenta all'assemblea generale un rapporto sommario sul biennio trascorso.

Nel caso di decesso di un membro dell'Associazione, il presidente designa una delegazione chiamata a partecipare ai funerali. Le spese sono rimborsate a carico della cassa dell'Associazione (biglietto ferroviario di seconda classe). Al defunto è offerta una corona con dedica o un ricco omaggio floreale.

Art. 18

Il vicepresidente svolge i compiti affidatigli dal comitato e sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 19

Il cassiere amministra sotto la propria responsabilità la cassa dell'Associazione. A tale scopo, tiene una contabilità ordinata e compila, per l'assemblea generale, un rapporto di cassa. Provvede alla riscossione della quota annua.

I fondi non necessari all'esercizio corrente devono essere collocati su un libretto di risparmio ad interesse vantaggioso.

Art. 20

Il redattore dei processi verbali tiene il processo verbale di tutte le sedute del comitato e di tutte le assemblee generali.

Art. 21

Il segretario/traduttore sbriga, secondo le disposizioni del presidente, la corrispondenza.

Art. 22

I revisori dei conti verificano i conti annui allestiti dal cassiere e presentano un corrispondente rapporto scritto all'assemblea generale.

VI. Finanze

Art. 23

Gli introiti dell'Associazione consistono principalmente:

- a) nelle quote dei membri;
- b) in donazioni e lasciti.

Art. 24

Per la partecipazione alle sedute del comitato, ai membri del comitato è versata un'indennità giornaliera e le spese di viaggio sono rimborsate (biglietto ferroviario di seconda classe).

VII. Revisione degli Statuti

Art. 25

I presenti Statuti possono essere riveduti in occasione di ogni assemblea generale ordinaria. Le proposte di modificazione devono essere presentate al comitato al più tardi un mese prima dell'assemblea generale ordinaria.

VIII. Disposizioni finali

Art. 26

Ogni comunicazione è pubblicata nelle tre lingue ufficiali. In caso di dubbio fa stato il testo tedesco.

Art. 27

I presenti Statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 10 settembre 2011 a Martigny ed entrano in vigore immediatamente. Sostituiscono gli Statuti del 13 luglio 1947 e del 15 maggio 1982.

Martigny, 10 settembre 2011

Il presidente:



Pius Kündig, usciere del Cantone di San Gallo

Il redattore dei processi verbali:



Bruno Gwerder, usciere del Cantone di Svitto